



CORO GLEMONENSIS

Via Ippolito Nievo 14 c/o Scuola dell'Infanzia P.T. Martina - 33013 Ospedaletto di Gemona - Udine - Italia

www.coroglemonensis.it - e-mail: coroglemonensis@libero.it

Codice Fiscale 82000260305 - IBAN IT27K0889463880008000081473

Ospedaletto di Gemona, 20 maggio 2024

CORO GLEMONENSIS

Assemblea straordinaria

Data: 20 maggio 2024

Ora: ore 23.00

Luogo: sede Coro Glemontensis - via Ippolito Nievo 14, 33013 Ospedaletto di Gemona (UD)

Oggetto: Assemblea straordinaria

Ordine del giorno: 1) modifica di alcuni punti del nuovo statuto

Presenti: Bitussi Fabio, Bovolini Renato, Cont Andrea, Cragnolini Enrico, Cragnolini Carlo, Forgiarini Paolo, Iob Massimo, Marchetti Davide, Marchetti Stefano, Mengato Marco, Merlini Marco, Pamio Giacomo, Pamio Marco, Stefanutti Nino, Stimolo Antonino, Stroili Dario, Venturini Francesco, Venturini Giacomino, Venturini Lorenzo, Vidon Giulio, Bressan Gabriele.

Assenti: Bertoli Andrea, Bovolini Carlo, Bovolini Giovanni, Colussi Valter, Rugo Giuseppe, Rugo Mattia, Venier Alessio.

Il Presidente Forgiarini Paolo, alle ore 23:05 del 20 maggio 2024 presso la sede del Coro Glemontensis, apre la seduta dell'assemblea straordinaria facendo l'appello dei convenuti.

Il Presidente constata il numero dei soci partecipanti e che l'assemblea si è validamente costituita.

Il Presidente procede alla lettura dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria convocata per la modifica di alcuni punti del nuovo statuto dell'associazione.

Prende la parola l'Economo Iob Massimo illustrando all'assemblea quali sono i punti del nuovo statuto ritenuti inadeguati da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e indicando le modifiche da adottare. Nello specifico, tali inadeguatezze riguardano la mancata specificazione della possibilità di trasferimento della sede legale senza modifiche statutarie purché nel medesimo Comune (articolo 1 comma 3) e l'impossibilità da parte degli enti del Terzo settore di ricorrere *de jure* alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti (articolo 18). La rettifica di tali errori porterà alla corretta stesura dello statuto che potrà essere deposto presso il RUNTS.

Alle ore 23.25, il Presidente Forgiarini, considerata la spiegazione precisa e puntuale di Iob, passa alla votazione domandando di alzare la mano ai soci favorevoli. All'unanimità si approvano le modifiche da apportare allo statuto.

Preso atto della decisione, Il Presidente Forgiarini dichiara conclusa l'assemblea straordinaria alle ore 23.35.

Il Presidente Forgiarini Paolo

Il Verbalizzante Iob Massimo



REGISTRATO a TOLMEZZO il 21 MAG, 2024
Al N° 115 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € 200,00 (Duecento 00)
consegnato in pari data

Il Funzionario Area

Marisa Gardel

* firma su delega del Direttore Provinciale
ALBIS ROETE





THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows]

DEGASTO AL PARTO REGIARDNO A TOUTEERO
IL 21 MAR, 2024 A NURECO 115 SECE 3



Il Funzionario
Marsilio area

* firma su delega del Direttore Provinciale
GARDU RRESSE

CORO

GLEMOMENSIS APS

- Associazione di Promozione Sociale -

STATUTO



CORO GLEMOMENSIS APS - STATUTO

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art. 1

Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e nel rispetto delle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "CORO GLEMOMENSIS APS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di GEMONA DEL FRULI (UD).

L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'organo di amministrazione all'unanimità dei suoi componenti. Tale previsione è ammissibile fintanto che il trasferimento della sede sia effettuato nel medesimo Comune.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 2

Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. i) del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l'importanza e favorandone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili;
- l'educazione sotto il profilo musicale dei suoi componenti, con particolare riferimento alla musica popolare;
- l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;
- la conservazione, diffusione e valorizzazione della cultura musicale popolare, attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
- la conservazione, diffusione e valorizzazione delle tradizioni, della cultura e dei costumi del nostro Friuli.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzati, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, momenti ricreativi e culturali, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
- ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati;
- pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi comprese la rivista associativa, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;

CORO GLEMONENSIS APS - STATUTO

- svolgere attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
- collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano quelle di cui sono stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art. 3

Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci non hanno limitazioni e discriminazioni legate all'età.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4

Associati: tipologia

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Sono Soci dell'Associazione i componenti del Coro e, di diritto, il suo Direttore.

Il numero dei soci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35 c. 1 del Codice del Terzo settore, non può essere inferiore a 7.

Sono definiti "Sostenitori e benemeriti", pur non essendo associati, le persone e i rappresentanti degli enti che in qualsiasi modo contribuiscono, in forma concreta, al raggiungimento degli scopi sociali.

Ad essi è consentita la partecipazione alle assemblee generali senza diritto di esercizio di voto.

Art. 5

Associati: procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, sentito il parere del Direttore del Coro. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro **60 (sessanta) giorni** dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati.

CORO GLEMONENSIS APS - STATUTO

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall' esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6

Associati: diritti e doveri

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni** successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14, c. 2 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

Art. 7

Associati: cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa prevista entro il **31 dicembre** dell'anno di riferimento. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) persistenti violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

CORO GLEMENENSIS APS - STATUTO

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo o mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di associato può essere temporaneamente sospesa per un periodo transitorio denominato "aspettativa", qualora l'associato ne faccia domanda al Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta.

Nella domanda devono essere motivate le ragioni della richiesta.

La domanda di aspettativa può essere accolta o meno dal Consiglio Direttivo.

Il solo rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato per iscritto dal Consiglio Direttivo all'interessato entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo o mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

TITOLO III

Norme sul volontariato

Art. 8

Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

CORO GLEMENENSIS APS - STATUTO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati - solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Esso è eletto secondo le modalità riportate all'Art. 15. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

Art. 11

Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire agli associati in forma cartacea o elettronica (ad esempio via e-mail, whatsapp, ecc) almeno **8 (otto) giorni** prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

CORO GLEMONENSIS APS - STATUTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Economo;
- approvare la relazione morale del Presidente;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, qualora previsto;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, qualora necessario;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14

CORO GLEMONENSIS APS - STATUTO

Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15

Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

È composto da 6 (sei) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, e dal Direttore del Coro. Il Direttore del Coro fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

In seno al Consiglio Direttivo sono nominati, oltre al Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed un Economo, cariche che possono venir ricoperte anche dalla medesima persona.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 16

Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta in forma cartacea o elettronica (ad esempio via e-mail, whatsapp, ecc) e deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

CORO GLEMENENSIS APS - STATUTO

Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- redigere, per il tramite del suo Economo, il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, i criteri di pagamento e le eventuali esenzioni;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, se non diversamente deliberato, attribuisce al Segretario il compito di occuparsi della gestione dei libri sociali.

Art. 18

Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15, secondo capoverso del presente Statuto;
- perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si interdirà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **60 (sessanta) giorni** dalla cessazione, al fine di

CORO GLEMENENSIS APS - STATUTO

procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19

Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro **15 (quindici) giorni** alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20

Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo rimane in carica **2 (due) anni** ed è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Laddove nominato, l'organo di controllo deve:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

Nel caso previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

CORO GLEMOMENSIS APS - STATUTO

Organo di revisione

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di revisione rimane in carica 2 (due) anni e il suo componente è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22

Il Direttore del Coro

Il Direttore del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori degli associati. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso e può essere retribuito.

Al Direttore del Coro spettano le scelte musicali: è sua competenza la definizione del programma delle attività musicali e la decisione definitiva su eventuali esibizioni in pubblico, essendogli riconosciuta la facoltà di giudizio sul grado di preparazione dei coristi.

Art. 23

Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

Titolo V

I libri sociali

Art. 24

Libri sociali e registri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 25

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

CORO GLEMOMENSIS APS - STATUTO

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 27

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, per il tramite del suo Economo, deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti locali del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 29

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Gemona del Friuli, 20 maggio 2024

Il Presidente
Paolo Forgiarini

